



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna

Direzione Generale

Ufficio Terzo

ALLEGATO A/1

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER IL CONCORSO AL PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO

A) TITOLI DI CULTURA

1) Titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo professionale per il quale si procede alla valutazione (si valuta un solo titolo):

- media dei voti riportati (ivi compresi i centesimi), escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta, qualora espressi in decimi;
- ove nel titolo di studio la valutazione sia espressa con una qualifica complessiva si attribuiscono i seguenti valori: sufficiente-6, buono-7, distinto-8, ottimo-9;
- per i titoli di studio che riportano un punteggio unico per tutte le materie, tale punteggio deve essere rapportato a 10;
- qualsiasi altra tipologia di valutazione deve essere rapportata a 10 **(1)**.

2) Diploma di laurea breve: punti **1,80**.

Diploma di laurea o laurea specialistica: punti **2**

(si valuta un solo titolo, il più favorevole) **(1), (2)**.

3) Attestato di qualifica professionale di cui all'art.14 della Legge n. 845/78 o del decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13, attinente alla trattazione di testi e/o alla gestione dell'amministrazione mediante strumenti di videoscrittura o informatici (si valuta un solo attestato) **(3)**: punti **1,50**.

4) Attestato di addestramento professionale per la dattilografia o attestato di addestramento professionale per i servizi meccanografici rilasciati al termine di corsi professionali istituiti dallo Stato, Regioni o altri Enti Pubblici (si valuta un solo attestato) **(3), (8)**: punti **1**.

5) Idoneità in concorso pubblico per esami o prova pratica per posti di ruolo nelle carriere di concetto ed esecutive, o corrispondenti, bandito dallo Stato o da Enti Pubblici Territoriali. Si valuta una sola idoneità **(9)**: punti **1**.

B) TITOLI DI SERVIZIO

6) Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato in qualità di responsabile amministrativo o assistente amministrativo nelle scuole o istituti statali di istruzione primaria, secondaria ed artistica e nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali o negli educandati femminili dello stato **(4), (5), (6), (7)**: punti **0,50** per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna

Direzione Generale

Ufficio Terzo

7) Altro servizio effettivo comunque prestato nelle scuole o istituti di cui al precedente punto 6) ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S. (4), (5), (6), (7): punti **0,10** per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.

8) Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, regionali, provinciali, comunali e nei patronati scolastici (5), (6): punti **0,05** per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.

9) In base alla nota prot. n. 40769 del 13.09.2019, agli assistenti amministrativi è valutata la prestazione effettuata in qualità di DSGA nell'anno scolastico 2019/20 quale servizio svolto nel profilo di assistente amministrativo. La medesima possibilità è prevista anche per il servizio svolto in qualità di DSGA nell'anno scolastico 2020/21 sulla base dell'intesa del 18.09.2020.

In virtù della nota ministeriale prot. n. 10009 del 15 aprile 2026 ai fini dell'accesso e del punteggio come assistente amministrativo sono valutabili i servizi resi su profili professionali immediatamente superiori, i periodi svolti con incarico di elevata qualificazione da DSGA.

10) In ordine alla valutazione dei titoli posseduti dagli aspiranti, si richiama la nota prot. DGPER n. 24681 del 14 agosto 2020, con la quale è stato trasmesso, agli Uffici scolastici regionali, il parere 1184 del 2020 del Consiglio di Stato, relativo alla valutazione dei servizi prestati nelle Province Autonome di Trento e Bolzano e nella Regione Valle d'Aosta se dichiarato dai candidati.

NOTE ALLA TABELLA DI VALUTAZIONE

(1) – Sono valutabili anche i titoli equipollenti conseguiti all'estero. Nel caso in cui tali titoli non siano espressi né in voti né in giudizi si considerano come conseguiti con la sufficienza.

(2) – Si valutano: lauree quadriennali, lauree di 1° livello (triennali), lauree di 2° livello (specialistiche).

Sono, altresì valutabili i diplomi di 1° e 2° livello conseguiti presso i Conservatori di musica e le Accademie di belle arti, purché congiunti a diploma quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado.

Analogamente è valutabile il diploma ISEF in quanto equiparato alla laurea di 1° livello in Scienze delle attività motorie e sportive.

(3) – Per il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero a tale attestato viene equiparato, ai sensi dell'art. 6 del D.I. 14.11.1977, il certificato conseguito a seguito della frequenza di analogo corso di formazione o addestramento organizzato dal



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna

Direzione Generale

Ufficio Terzo

Ministero degli Affari Esteri o da esso autorizzato, ovvero organizzato dall' ex Ministero della Pubblica Istruzione per il personale da inviare all'estero.

(4) – Qualora il servizio sia stato prestato in scuole secondarie pareggiate o legalmente riconosciute o in scuole elementari parificate o in scuole paritarie il punteggio è ridotto alla metà. Il servizio stesso può essere autocertificato e quindi valutato solo se sia stata assolta la prestazione contributiva prevista dalle disposizioni vigenti in materia. Tale servizio non costituisce requisito di accesso.

(5) – Il servizio deve essere dichiarato specificando il profilo, la durata e la tipologia del servizio. Deve essere, altresì, dichiarato se esso servizio abbia dato luogo a trattamento di pensione, nonché le eventuali assenze prive di retribuzione.

Per il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale il punteggio è attribuito per intero a decorrere dall'anno scolastico 2004/05.

(6) – La valutazione non compete agli ex dipendenti pubblici i quali, per effetto del servizio prestato, godono del trattamento di quiescenza, in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale.

(7) – Il servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto di impiego con gli Enti Locali i quali sono tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale non docente (amministrativo, tecnico e ausiliario) viene equiparato, ai fini del punteggio, a quello prestato con rapporto di impiego con lo Stato nel medesimo profilo professionale o in profilo professionale corrispondente ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 - comma 2 - lett. c) del presente bando.

(8) - Gli attestati concernenti la conoscenza di competenze di base o avanzate non possono non essere considerati come "attestati di addestramento professionale" e come tali trovare collocazione, solo ai fini della valutazione, nel punto 4 della tabella A/1 allegata al presente bando per il profilo di assistente amministrativo.

In tale contesto si ritiene che la valutazione competa alle certificazioni concernenti la sigla "ECDL" certificata da AICA o rilasciate dalle istituzioni scolastiche ed alle certificazioni informatiche Microsoft Office Specialiste IC3 e MCAS.

Nell'ambito dei citati titoli valutabili vanno ricomprese le certificazioni informatiche Eipass, ICL e PEKIT; le certificazioni informatiche PASSAPORTI EIRSAF GREEN, EIRSAF FOUR e EIRSAF FULL (limitatamente al profilo di assistente amministrativo), IIQ7 e IIQ4.

La valutazione compete anche quando, in luogo di attestati o diplomi specificamente rilasciati per i "servizi meccanografici" siano prodotti diplomi o attestati che, pur essendo rilasciati al termine di un corso di studi comprendente varie discipline, includano una o più discipline attinenti ai predetti

Via Giudice Guglielmo n. 44/46 – 090131 - Cagliari

tel.: 070/ 2194400



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna

Direzione Generale

Ufficio Terzo

“servizi meccanografici”, sempre che tali corsi non siano quelli al cui termine sia stato rilasciato titolo già oggetto di valutazione.

Ai sensi della nota AOODGPER. Reg.uff. n. 29291 del 25.09.2020, la certificazione informatica IDCert Digital Competence, presenta analogie con il programma di certificazione ECDL di tipo “standard” e la certificazione IDCert Digital Competence Advanced con il programma di certificazione ECDL di tipo “advanced”.

Sulla base del parere reso dalla Direzione generale dei servizi informativi e la statistica con nota del 03.03.2021 n. 721, si riconosce la valutabilità anche della certificazione IDCERT livello Specialised in quanto la stessa trova analogia con i rispettivi corsi ICDL della famiglia “Specialised”;

(9) – Il punteggio è attribuito solo a candidati in possesso di idoneità conseguita a seguito di superamento di un concorso per l'accesso al profilo professionale cui si concorre o ad esso corrispondente secondo le precorse qualifiche del comparto scuola.